

Allegato B
Norme di attuazione (articolo 1)

INDICE

- Capo I - *Obiettivi, flessibilità ed elementi del piano urbanistico provinciale*
 - Art. 1 - *Obiettivi del piano urbanistico provinciale*
 - Art. 2 - *Flessibilità del piano urbanistico provinciale*
 - Art. 3 - *Elementi del piano urbanistico provinciale*
 - Art. 4 - *Relazione illustrativa*
 - Art. 5 - *Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per l'autovalutazione dei piani*
 - Art. 6 - *Materiali di supporto per la pianificazione territoriale*
- Capo II - *Inquadramento strutturale, invarianti e carta del paesaggio*
 - Art. 7 - *Inquadramento strutturale*
 - Art. 8 - *Invarianti*
 - Art. 9 - *Carta del paesaggio*
- Capo III - *Carta delle tutele paesistiche*
 - Art. 10 - *Contenuti della carta delle tutele paesistiche*
 - Art. 11 - *Aree di tutela ambientale*
 - Art. 12 - *Beni ambientali*
 - Art. 13 - *Beni culturali*
- Capo IV - *Carta di sintesi della pericolosità*
 - Art. 14 - *Contenuti della carta di sintesi della pericolosità*
 - Art. 15 - *Aree con penalità elevate*
 - Art. 16 - *Aree con penalità medie*
 - Art. 17 - *Aree con penalità basse*
 - Art. 18 - *Aree con altri tipi di penalità*
- Capo V - *Reti ecologiche e ambientali*
 - Sezione I - *Contenuti delle reti ecologiche e ambientali*
 - Art. 19 - *Contenuti delle reti ecologiche e ambientali*
 - Sezione II - *Risorse idriche*
 - Art. 20 - *Tutela delle risorse idriche*
 - Art. 21 - *Protezione di pozzi e di sorgenti selezionati*
 - Art. 22 - *Aree di protezione dei laghi*
 - Art. 23 - *Aree di protezione fluviale*
 - Sezione III - *Aree a elevata naturalità e a elevata integrità*
 - Art. 24 - *Aree a elevata naturalità e aree a elevata integrità*
 - Art. 25 - *Siti e zone della rete "Natura 2000"*
 - Art. 26 - *Aree a parco naturale*
 - Art. 27 - *Riserve*
 - Art. 28 - *Aree a elevata integrità*
- Capo VI - *Sistema insediativo e reti infrastrutturali*
 - Sezione I - *Sistema insediativo e reti infrastrutturali*
 - Art. 29 - *Sistema insediativo e reti infrastrutturali*
 - Sezione II - *Sistema insediativo*
 - Art. 30 - *Dimensionamento residenziale*
 - Art. 31 - *Attrezzature di livello provinciale*

- Art. 32 - *Programmazione urbanistica del settore commerciale*
- Art. 33 - *Aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale*
- Art. 34 - *Aree di riqualificazione urbana e territoriale*
- Art. 35 - *Aree sciabili e sistemi piste - impianti*
- Art. 36 - *Aree estrattive*
- Art. 37 - *Aree agricole*
- Art. 38 - *Aree agricole di pregio*
- Art. 39 - *Aree a pascolo*
- Art. 40 - *Aree a bosco*

Sezione III - *Reti infrastrutturali*

- Art. 41 - *Reti per la mobilità*
- Art. 42 - *Tracciati e corridoi energetici e telematici*
- Art. 43 - *Aree interportuali, aeroportuali e portuali*

Capo VII - *Disposizioni finali e transitorie*

- Art. 44 - *Provvedimenti di attuazione del piano urbanistico provinciale*
- Art. 45 - *Aree soggette a vincolo idrogeologico*
- Art. 46 - *Opere di infrastrutturazione, attività agricole e attrezzature sportive*
- Art. 47 - *Aree per infrastrutture militari*
- Art. 48 - *Disposizioni transitorie e finali*

Capo I

Obiettivi, flessibilità ed elementi del piano urbanistico provinciale

Art. 1

Obiettivi del piano urbanistico provinciale

1. Il piano urbanistico provinciale, in coerenza con quanto previsto dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), persegue i seguenti obiettivi:

- a) garantire la valorizzazione e la riproducibilità del sistema delle risorse territoriali provinciali, nel rispetto dell'ambiente e al fine di perseguire la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole in coerenza con il principio di sussidiarietà responsabile;
- b) definire il quadro di riferimento per l'approvazione dei piani territoriali delle comunità, dei piani regolatori generali dei comuni e degli altri strumenti di pianificazione territoriale di carattere settoriale, nonché la cornice territoriale e ambientale per la programmazione socio-economica;
- c) assicurare lo sviluppo e la coesione sociale nell'ambito del territorio provinciale e nel quadro del processo d'integrazione europea;
- d) accrescere la competitività del sistema provinciale, mantenendo il valore della sua identità territoriale e culturale.

2. In questo allegato sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- a) il piano urbanistico provinciale è denominato anche "PUP";
- b) il piano territoriale della comunità è denominato anche "PTC";
- c) il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), è denominato anche "PGUAP";
- d) la legge provinciale n. 1 del 2008 è denominata "legge urbanistica";
- e) la valutazione degli effetti ambientali e socio-economici del piano territoriale della

comunità e la rendicontazione urbanistica dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali, svolte secondo quanto previsto dalla legge urbanistica, sono denominate anche "autovalutazione";

- f) il sistema informativo ambientale e territoriale, previsto dalla legge urbanistica, è denominato anche "SIAT".

Art. 2

Flessibilità del piano urbanistico provinciale

1. In sintonia con il principio della flessibilità al quale il piano urbanistico provinciale si ispira, il PUP è soggetto ad aggiornamenti progressivi, nei limiti previsti dalla legge urbanistica e da questo allegato.

Art. 3

Elementi del piano urbanistico provinciale

1. Ai sensi delle disposizioni in materia contenute nella legge urbanistica, il piano urbanistico provinciale è costituito da:

- a) la relazione illustrativa;
- b) le norme di attuazione;
- c) la cartografia;
- d) gli elenchi di invarianti;
- e) gli indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani;
- f) i materiali di supporto per la pianificazione territoriale.

2. La cartografia si articola in:

- a) inquadramento strutturale;
- b) carta del paesaggio;
- c) carta delle tutele paesistiche;
- d) carta di sintesi della pericolosità;
- e) reti ecologiche e ambientali;
- f) sistema insediativo e reti infrastrutturali.

3. La cartografia è redatta:

- a) in scala 1:50.000 per l'inquadramento strutturale, la carta delle tutele paesistiche e le reti ecologiche ambientali;
- b) in scala 1:25.000 per la carta del paesaggio e il sistema insediativo e reti infrastrutturali;
- c) in scala 1:10.000 per gli stralci planimetrici della tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali concernenti le aree agricole e le aree agricole di pregio;
- d) nel formato ritenuto più idoneo, stabilito con la deliberazione della Giunta provinciale di approvazione, per la carta di sintesi della pericolosità e relativi aggiornamenti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 14.

4. La Provincia, mediante il SIAT, può provvedere a fornire ai soggetti interessati estratti delle cartografie del piano urbanistico provinciale, anche in scala più ridotta di quella di cui al comma 3, al fine di agevolare l'attività connessa alla pianificazione territoriale.

5. I perimetri delle aree indicate nella cartografia del piano urbanistico provinciale sono precisati ed interpretati, secondo le rispettive competenze, dagli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalla legge urbanistica nonché in sede di espressione di pareri e di rilascio di provvedimenti permissivi e concessori richiesti per la realizzazione

degli interventi, tenuto conto dei criteri previsti dal comma 4 dell'articolo 11 o della configurazione e morfologia degli elementi territoriali interessati.

Art. 4
Relazione illustrativa

1. La relazione illustrativa del piano urbanistico provinciale sviluppa gli obiettivi di cui all'articolo 1, specifica i contenuti di questo allegato e fornisce indirizzi e criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale.

Art. 5
Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per l'autovalutazione dei piani

1. Il piano urbanistico provinciale, in coerenza con il programma di sviluppo provinciale, propone indirizzi per orientare il governo del territorio in funzione della definizione del modello di sviluppo delle comunità e delle relative linee strategiche.

2. Nel quadro degli indirizzi previsti dal comma 1 nonché del modello di sviluppo locale, il piano territoriale della comunità specifica e integra le strategie locali di sviluppo, comprendendo previsioni e opere attuabili da soggetti pubblici e privati, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità locali.

3. L'autovalutazione inerente gli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi della legge urbanistica comprende anche la valutazione di coerenza di tali strumenti con gli indirizzi di cui al comma 1.

4. Gli indirizzi per le strategie possono essere aggiornati dalla Giunta provinciale sulla base del monitoraggio degli effetti prodotti dagli strumenti di pianificazione territoriale previsto dalla procedura di autovalutazione connessa agli strumenti medesimi.

Art. 6
Materiali di supporto per la pianificazione territoriale

1. I materiali di supporto per la pianificazione territoriale si articolano in:

- a) temi e documenti;
- b) sistema informativo ambiente e territorio: strumenti e tematismi per la pianificazione;
- c) assetto territoriale e dinamiche insediative in Trentino;
- d) linee guida per la pianificazione relative alla carta del paesaggio.

2. A complemento dei materiali di supporto per la pianificazione territoriale la Giunta provinciale predispose un documento metodologico costituente le linee guida per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, in coerenza con i contenuti e le indicazioni del piano urbanistico provinciale.

3. Le linee guida per la pianificazione relative alla carta del paesaggio definiscono criteri e modalità per la verifica di coerenza con la carta del paesaggio degli strumenti di pianificazione e dei piani e programmi di settore.

4. I materiali di supporto per la pianificazione territoriale forniscono ulteriori elementi conoscitivi e di approfondimento dei contenuti della relazione illustrativa, nonché indicazioni e modalità operative per orientare la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale. I contenuti dei materiali di supporto, comprese le linee guida per la pianificazione relative alla carta del paesaggio, possono essere aggiornati e integrati con deliberazione della Giunta provinciale.

Capo II
Inquadramento strutturale, invarianti e carta del paesaggio

Art. 7
Inquadramento strutturale

1. L'inquadramento strutturale, ai sensi della legge urbanistica, costituisce la sintesi interpretativa del quadro conoscitivo del territorio provinciale nonché il riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie da parte degli strumenti di pianificazione territoriale. Inoltre esso individua le invarianti, ai sensi dell'articolo 8.

2. La tavola dell'inquadramento strutturale si compone dei seguenti elementi costitutivi:

- a) quadro primario, relativo agli elementi di strutturazione fisica del territorio; esso comprende gli elementi geologici e geomorfologici, la rete idrografica, le aree boscate e a pascolo, le aree agricole riconosciute di pregio, le aree a elevata naturalità e i beni del patrimonio dolomitico;
- b) quadro secondario, relativo alla stratificazione dei processi d'insediamento; esso comprende gli insediamenti storici, i sistemi di beni storici e artistici, i siti archeologici, la viabilità storica, le cave di pietra e le miniere storiche, i centri urbani di livello provinciale e di livello sovralocale, i centri turistici principali, le reti di connessioni viabilistiche e ferroviarie principali e locali;
- c) quadro terziario, relativo al riconoscimento degli elementi e dei paesaggi rappresentativi, riferito agli aspetti identitari dei luoghi, che comprende i beni ambientali, archeologici, architettonici e storico-artistici rappresentativi.

3. L'inquadramento strutturale può essere integrato e modificato nei limiti previsti dalla legge urbanistica e da questo allegato.

4. Nella valutazione delle strategie, gli strumenti di pianificazione territoriale considerano i vantaggi e i rischi conseguenti agli effetti di trasformazione ipotizzati rispetto alle risorse individuate, mediante l'inquadramento strutturale con riferimento a:

- a) il riequilibrio territoriale, tenuto conto della capacità di carico antropico del territorio in relazione alla necessità di assicurare la tutela e la valorizzazione delle invarianti;
- b) il miglioramento dell'efficacia in termini di funzionalità del sistema strutturale e di stabilità fisica del territorio;
- c) la riduzione degli effetti dei processi di sottoutilizzo che conducono a una diminuzione di funzionalità;
- d) il recupero di situazioni di degrado.

Art. 8
Invarianti

1. Sono invarianti gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.

2. Costituiscono invarianti i seguenti elementi:

- a) i principali elementi geologici e geomorfologici compresi nell'allegato D, quali morfosculture, morfologie carsiche, morfologie glaciali, aree d'interesse paleontologico, mineralogico e stratigrafico, da tutelare e valorizzare secondo le specifiche disposizioni di legge e nel rispetto delle indicazioni contenute nella

relazione illustrativa;

- b) i beni del patrimonio dolomitico compresi nell'allegato D;
- c) la rete idrografica, costituita da tutto il sistema delle acque superficiali e sotterranee, cioè laghi, fiumi e torrenti, pozzi e sorgenti selezionati, nonché dai ghiacciai compresi nell'allegato D;
- d) le foreste demaniali, come definite e individuate ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di foreste, e i boschi di pregio per la particolare funzione di protezione e valenza paesaggistico-ambientale, specificamente individuati mediante i piani forestali e montani, le aree a elevata naturalità comprese nell'allegato D, cioè parchi naturali, siti e zone della rete "Natura 2000", riserve naturali provinciali, da tutelare e valorizzare secondo specifiche disposizioni di legge;
- e) le aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, da riconoscere e tutelare ai fini della valorizzazione produttiva e paesaggistica nonché dell'attrattività complessiva del territorio;
- f) i paesaggi rappresentativi, cioè beni ambientali, beni archeologici, architettonici, storico-artistici rappresentativi, in quanto elementi identificativi dei luoghi, da riconoscere e approfondire al fine della conservazione dell'identità territoriale, compresi nell'allegato D.

3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale può integrare e aggiornare le invariati sulla base di studi e approfondimenti ulteriori, anche in correlazione con i provvedimenti adottati ai sensi delle norme di settore.

4. I piani territoriali delle comunità possono implementare la disciplina d'uso delle invariati, ferme restando le disposizioni della vigente normativa di settore e di questo allegato, al fine di garantire che l'esecuzione degli interventi ammessi avvenga secondo modalità compatibili con l'obiettivo di assicurarne la tutela e la valorizzazione.

5. La disciplina dei beni dolomitici di cui alla lettera b) del comma 2 è oggetto dell'accordo di programma interprovinciale che è alla base della candidatura delle Dolomiti al patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO, al fine di garantirne l'uniformità di gestione e la complessiva conservazione e valorizzazione.

Art. 9 *Carta del paesaggio*

1. La carta del paesaggio del PUP fornisce l'analisi e l'interpretazione del sistema del paesaggio, inteso come sintesi dell'identità territoriale e delle invariati, che gli strumenti di pianificazione territoriale assumono come riferimento al fine della definizione delle scelte di trasformazione e della conseguente valutazione della sostenibilità dello sviluppo, nonché del riconoscimento e della tutela dei valori paesaggistici.

2. Per i fini del comma 1 la carta del paesaggio individua:

- a) gli ambiti elementari, intesi come elementi del paesaggio caratterizzati da unitarietà funzionale, quali insediamenti storici, aree urbanizzate, aree produttive, cave, aree agricole, pascoli, boschi, rocce, fiumi, torrenti, laghi, fasce di rispetto dei laghi e ghiacciai;
- b) i sistemi complessi, intesi come elementi del paesaggio caratterizzati da una compresenza di beni, tra cui alcuni emergono per importanza identitaria, quali gli ambiti di edificazione tradizionale e i centri storici, gli ambiti d'interesse rurale, forestale, alpino e fluviale;
- c) le unità di paesaggio percettivo, intese come elementi del paesaggio percepiti in quanto ambienti unitari nel loro complesso e classificati con il nome del carattere paesaggistico prevalente, quali insiemi urbanizzati, rurali, forestali, lacustri e alpini.

3. La carta del paesaggio fornisce elementi per l'individuazione da parte dei piani

territoriali della comunità di indicazioni strategiche riferite a:

- a) elementi lineari come limiti di espansione urbana;
- b) elementi lineari come fronti di pregio;
- c) elementi puntuali d'interesse culturale e naturalistico.

4. I piani territoriali delle comunità approfondiscono e interpretano la carta del paesaggio con riferimento al relativo territorio, sulla base della natura e delle relazioni tra gli elementi di cui ai commi 2 e 3, mediante l'utilizzo delle scale cartografiche più idonee, in conformità alle linee guida per la pianificazione di cui al comma 3 dell'articolo 6. I piani territoriali delle comunità, inoltre, individuano le situazioni problematiche o critiche e le soluzioni di riqualificazione più adeguate.

5. Sulla base delle indicazioni del piano urbanistico provinciale e degli approfondimenti dei piani territoriali delle comunità, i piani regolatori generali possono specificare ulteriormente i caratteri, i perimetri e le relazioni degli elementi di cui ai commi 2 e 3.

Capo III *Carta delle tutele paesistiche*

Art. 10 *Contenuti della carta delle tutele paesistiche*

1. La carta delle tutele paesistiche individua:

- a) le aree di tutela ambientale;
- b) i beni ambientali;
- c) i beni culturali.

Art. 11 *Aree di tutela ambientale*

1. Sono aree di tutela ambientale i territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria o da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per i loro valori di civiltà. Tali aree comprendono anche quelle indicate dall'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. La funzione di tutela del paesaggio disciplinata dalla legge urbanistica è esercitata in conformità con la carta del paesaggio, come eventualmente approfondita e interpretata dai piani territoriali delle comunità, con le linee guida per la pianificazione di cui al comma 3 dell'articolo 6, fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 48.

3. I piani territoriali delle comunità, in conformità con la carta del paesaggio, hanno la facoltà di escludere dalle aree di tutela ambientale le zone destinate a insediamenti omogenei, nell'ambito dei centri abitati, che risultano totalmente o prevalentemente edificate.

4. I piani regolatori generali possono precisare i perimetri delle aree di tutela ambientale attenendosi ai seguenti criteri di delimitazione:

- a) uso di limiti fisici evidenti, come viabilità, corsi d'acqua, orografia, cambi di coltura, limite delle aree boscate, e coerenti con i caratteri dell'area considerata;
- b) in mancanza di limiti fisici evidenti, definizione di limiti prefissati, come fasce di

- grandezza uniforme o curve di livello;
- c) in mancanza dei limiti di cui alle lettere a) e b), uso di limiti amministrativi o catastali.

Art. 12
Beni ambientali

1. I manufatti e siti di particolare pregio paesaggistico e ambientale individuati ai sensi della legge urbanistica sono compresi negli elenchi contenuti nell'allegato D e schematicamente indicati nella carta delle tutele paesistiche. Per l'esatta individuazione catastale si fa riferimento ai provvedimenti di individuazione adottati dalla Giunta provinciale.

2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può aggiornare e integrare i beni ambientali sulla base di studi e approfondimenti ulteriori, con le procedure stabilite dalla legge urbanistica.

Art. 13
Beni culturali

1. Fatte salve le disposizioni provinciali e statali in materia di beni culturali, una selezione di manufatti e siti di rilevanza culturale vincolati ai sensi delle predette disposizioni, individuati sulla base dell'alta rilevanza, valenza territoriale e del valore rappresentativo dell'identità culturale, sono indicati a titolo ricognitivo, con apposita simbologia, nella cartografia dell'inquadramento strutturale e sono riportati nell'elenco contenuto nell'allegato D.

2. Per l'esatta individuazione catastale dei beni culturali di cui al comma 1 si fa riferimento ai provvedimenti di vincolo adottati dall'organo di tutela.

3. Altri siti e aree ritenute di potenziale interesse archeologico sono riportate nell'elenco contenuto nell'allegato D; l'elenco può essere aggiornato dalla Giunta provinciale, con propria deliberazione, sulla base di studi e approfondimenti ulteriori.

4. Con riferimento ai beni culturali di cui al comma 1 i piani regolatori comunali recepiscono le prescrizioni di tutela indiretta relative a distanze, misure e altre norme dirette a evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

5. I piani regolatori generali possono introdurre ulteriori vincoli e limitazioni di carattere urbanistico, da osservare per la conservazione e la valorizzazione dei manufatti e dei siti di cui all'allegato D e degli ulteriori manufatti e siti accertati e dichiarati d'interesse culturale ai sensi della vigente normativa in materia di beni culturali, nonché per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

Capo IV
Carta di sintesi della pericolosità

Art. 14
Contenuti della carta di sintesi della pericolosità

1. La carta di sintesi della pericolosità, disciplinata dalla legge urbanistica, è approvata dalla Giunta provinciale tenuto conto delle carte della pericolosità previste dalla vigente normativa in materia di protezione civile e di servizi antincendi ed è soggetta ad

aggiornamenti periodici. Essa individua in particolare:

- a) le aree con penalità elevate;
- b) le aree con penalità medie;
- c) le aree con penalità basse;
- d) le aree con altri tipi di penalità.

2. Al fine di assicurare un quadro organico nella rappresentazione e nella disciplina della pericolosità, la carta di sintesi riporta gli ambiti fluviali d'interesse idraulico previsti dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972.

3. La Giunta provinciale, con apposito provvedimento, può fornire indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie o basse.

Art. 15

Aree con penalità elevate

1. Sono aree con penalità elevate quelle che, per i particolari caratteri geologici, idrologici, nivologici o forestali, sono esposte ad eventi altamente gravosi per combinazione d'intensità e frequenza.

2. Nelle aree con penalità elevate è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere di difesa e prevenzione volte alla riduzione o all'eliminazione del pericolo.

3. In deroga al comma 2 e a condizione che un apposito studio di compatibilità allegato al progetto analizzi dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisca gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere realizzati, previa autorizzazione della Provincia:

- a) le opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica che non risultano delocalizzabili e non contribuiscono a incrementare il carico insediativo esposto a pericolo;
- b) le attività estrattive, le bonifiche agrarie e gli interventi di rimodellazione dei terreni quando queste attività migliorano le condizioni di sicurezza delle persone e dei beni e, più in generale, della stabilità dei suoli;
- c) nelle sole aree con penalità elevate per eventi valanghivi, gli interventi conformi alla disciplina concernente la difesa dal pericolo di valanghe prevista dalle norme provinciali in materia di piste da sci e relativi impianti, nonché quelli aventi funzionalità a carattere stagionale;
- d) nelle sole aree con penalità elevate per incendi boschivi, gli interventi conformi agli specifici criteri di protezione e prevenzione dal pericolo di incendio boschivo stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale;
- e) gli interventi sotterranei o aerei che non risultano esposti ai pericoli presenti in superficie e che non possono influire negativamente su di essi.

4. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale che ricadono in aree con penalità elevate possono formare oggetto di interventi di ristrutturazione ai sensi della legge urbanistica, senza aumento di volume, se sono adottati accorgimenti costruttivi o di utilizzazione degli edifici sulla base di una specifica relazione tecnica che dimostri la loro idoneità a ridurre la vulnerabilità delle persone e dei beni, fatto salvo quanto previsto dalle lettere c) e d) del comma 3. Gli stessi edifici possono essere demoliti e ricostruiti, anche su diverso sedime, se la relazione tecnica dimostra che l'intervento consente di ridurre significativamente il grado di esposizione al pericolo o di realizzare opere di difesa e prevenzione, previa autorizzazione della

Provincia.

Art. 16

Aree con penalità medie

1. Sono aree con penalità medie quelle che, per i particolari caratteri geologici, idrologici, nivologici o forestali, sono esposte ad eventi mediamente gravosi per combinazione d'intensità e frequenza.

2. Nelle aree con penalità medie è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere di difesa e prevenzione volte alla riduzione o all'eliminazione del pericolo.

3. In deroga al comma 2 e a condizione che un apposito studio di compatibilità allegato al progetto analizzi dettagliatamente le condizioni di pericolo e definisca gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi e quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumità delle persone e a ridurre la vulnerabilità dei beni, possono essere realizzati:

- a) gli interventi ammessi ai sensi del comma 3 dell'articolo 15;
- b) le opere di infrastrutturazione e le bonifiche agrarie, previa autorizzazione della Provincia;
- c) gli interventi ammessi ai sensi del comma 4 dell'articolo 15, con possibilità di ampliamento, per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale, non superiore al 10 per cento del volume esistente;
- d) gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) e già previsti dai vigenti piani regolatori generali alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale, purché siano realizzate apposite opere difensive che consentano il declassamento della pericolosità o siano adottate, in relazione ai fenomeni attesi, adeguate misure di sicurezza afferenti l'utilizzazione degli immobili; queste opere o misure devono essere realizzate prima dell'inizio dei lavori; se ciò non risulta tecnicamente possibile è ammessa la loro realizzazione prima della fine dei lavori o del collaudo, sulla base di un programma temporale e finanziario da riportare nello studio di compatibilità.

4. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti da nuovi strumenti di pianificazione o loro varianti in aree con penalità media sono ammessi solo se questi strumenti di pianificazione prevedono la realizzazione di apposite opere difensive che consentano il declassamento della pericolosità o l'adozione di misure di sicurezza adeguate in relazione ai fenomeni attesi. A tal fine gli strumenti di pianificazione e le loro varianti devono essere supportati dallo studio di compatibilità previsto dal comma 3. Le strutture provinciali competenti, in sede di esame delle previsioni degli strumenti di pianificazione secondo le procedure previste dalla legge urbanistica, si esprimono al riguardo con parere vincolante.

Art. 17

Aree con penalità basse

1. Sono aree con penalità basse quelle che, per i particolari caratteri geologici, idrologici, nivologici o forestali, sono esposte ad eventi moderatamente gravosi per combinazione d'intensità e frequenza.

2. Nelle aree con penalità basse sono ammessi, oltre agli interventi consentiti ai sensi degli articoli 15 e 16, le sole attività di trasformazione urbanistica ed edilizia aventi caratteristiche costruttive e di utilizzazione compatibili con le locali condizioni di pericolo,

secondo quanto previsto dai piani regolatori generali, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 e delle disposizioni della legge urbanistica. I relativi progetti sono corredati da un'apposita relazione tecnica che attesta la compatibilità e assicura l'adozione degli accorgimenti necessari per garantirne la funzionalità anche al manifestarsi degli eventi attesi.

Art. 18

Aree con altri tipi di penalità

1. Nella carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 14 sono opportunamente rappresentate anche le aree con altri tipi di penalità, tra cui in particolare quelle associate alla presenza di pericolosità residua, potenziale e trascurabile.

2. La Giunta provinciale, nell'ambito della carta di sintesi della pericolosità, individua le aree con altri tipi di penalità e stabilisce la relativa disciplina d'uso.

Capo V

Reti ecologiche e ambientali

Sezione I

Contenuti delle reti ecologiche e ambientali

Art. 19

Contenuti delle reti ecologiche e ambientali

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le aree interessate dalle reti idonee a interconnettere gli spazi e le risorse naturali sia all'interno del territorio provinciale che nei rapporti con i territori circostanti, in modo da assicurare la funzionalità ecosistemica e in particolare i movimenti di migrazione e dispersione necessari alla conservazione della biodiversità e degli habitat.

2. Le reti ecologiche e ambientali sono costituite da:

- a) le risorse idriche;
- b) le aree di protezione delle risorse idriche;
- c) le aree a elevata naturalità;
- d) le aree a elevata integrità, intese come aree a bassa o assente antropizzazione.

3. Per l'esatta perimetrazione e la disciplina specifica concernente la tutela e l'utilizzazione delle aree predette si applicano le disposizioni provinciali in materia.

4. Nel rispetto della legislazione provinciale vigente, i piani territoriali delle comunità approfondiscono le indicazioni del PUP per le reti ecologiche e ambientali. In conformità alle disposizioni provinciali in materia di aree protette, sulla base di accordi di programma, può essere attivata la rete di riserve per la valorizzazione e la riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonché per lo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili con le esigenze di conservazione.

Sezione II
Risorse idriche

Art. 20
Tutela delle risorse idriche

1. Fatto salvo quanto specificamente previsto da questa sezione, per la tutela delle risorse idriche si applicano il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e il piano provinciale di tutela delle acque, nonché le altre norme di settore.

Art. 21
Protezione di pozzi e di sorgenti selezionati

1. I pozzi e le sorgenti selezionati, meritevoli di tutela al fine di garantire l'integrità delle acque destinabili al consumo umano, individuate ai sensi delle disposizioni in materia, sono riportati a titolo ricognitivo nelle tavole dell'inquadramento strutturale e delle reti ecologiche e ambientali.

2. Nelle tavole dell'inquadramento strutturale e delle reti ecologiche e ambientali, inoltre, sono rappresentate le risorse idriche comprese nell'elenco previsto dalla legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali).

3. In relazione alla vulnerabilità delle risorse idriche e ai fattori di potenziale inquinamento o alterazione della circolazione idrica sotterranea, la Giunta provinciale approva con deliberazione una specifica carta dei pozzi, delle sorgenti selezionate e delle risorse idriche considerati dai commi 1 e 2 e definisce, nel rispetto delle norme in materia di igiene e salute pubblica, la disciplina per la tutela delle risorse idropotabili, individuando le seguenti aree di salvaguardia:

- a) zone di tutela assoluta;
- b) zone di rispetto idrogeologico;
- c) zone di protezione.

4. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 è aggiornata periodicamente.

Art. 22
Aree di protezione dei laghi

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le aree di protezione dei laghi situati a quota inferiore a 1600 metri sul livello del mare. Per gli altri laghi l'estensione delle aree di protezione è determinata in cento metri dalla linea di massimo invaso, misurati sul profilo naturale del terreno.

2. Nelle aree di protezione dei laghi sono consentiti esclusivamente interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o d'interesse pubblico, con esclusione di nuove strutture ricettive. I piani regolatori generali possono ammettere ampliamenti degli esercizi alberghieri esistenti, con esclusione delle residenze turistico-alberghiere, anche con limitati aumenti di ricettività, purché non comportino un avvicinamento alla riva del lago e risultino strettamente connessi a misure di riqualificazione e di miglioramento dell'offerta di servizi. Inoltre i piani regolatori generali, sulla base di specifici piani attuativi, possono ammettere interventi di riqualificazione urbanistica di complessi edilizi esistenti, anche interessanti più edifici e con limitati aumenti

di ricettività, purché sia assicurata una significativa riqualificazione dell'area sotto il profilo paesaggistico e ambientale o della migliore fruibilità pubblica delle rive e dell'offerta ricettiva.

3. Nell'applicazione del comma 2 la volumetria esistente destinata alla ricettività non può essere aumentata in misura superiore a 450 metri cubi o, in alternativa, al 10 per cento del volume complessivo esistente.

4. Gli edifici esistenti diversi da quelli indicati nel comma 2 possono essere ampliati al solo fine di garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori generali.

5. Nei limiti previsti dai piani regolatori generali i complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti nelle aree di protezione dei laghi possono formare oggetto di interventi di riqualificazione funzionale, anche con limitati aumenti di ricettività, purché sia assicurata una significativa riqualificazione dell'area, sotto il profilo paesaggistico e ambientale, purché gli interventi non comportino un avvicinamento alla riva del lago e purché sia comunque garantita una migliore fruibilità pubblica delle rive.

6. Nelle aree di riqualificazione urbana e territoriale ricadenti nelle aree di protezione dei laghi, in attesa dell'approvazione del piano attuativo previsto dal comma 4 dell'articolo 34, è ammesso l'esercizio delle attività esistenti, purché esse garantiscano un miglioramento ambientale e paesaggistico dell'assetto esistente.

Art. 23

Aree di protezione fluviale

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le aree di protezione fluviale poste lungo i corsi d'acqua principali meritevoli di tutela per il loro interesse ecologico e ambientale, anche sulla base degli ambiti fluviali d'interesse ecologico del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, da disciplinare e valorizzare secondo principi di continuità e naturalità.

2. I piani territoriali delle comunità delimitano le aree di protezione fluviale, tenuto conto delle complessive esigenze di assetto territoriale, e ne dettano la disciplina d'uso secondo principi di sicurezza idraulica, continuità e funzionalità ecosistemica, qualità e fruibilità ambientale, tenuto conto dei criteri previsti dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche.

3. I piani regolatori generali possono specificare ulteriormente le prescrizioni da osservare per la conservazione e valorizzazione ambientale delle aree poste lungo i principali corsi d'acqua.

Sezione III

Aree a elevata naturalità e a elevata integrità

Art. 24

Aree a elevata naturalità e aree a elevata integrità

1. Le aree a elevata naturalità sono costituite dai siti e dalle zone della rete "Natura 2000", dai parchi naturali, dalle riserve naturali provinciali e dalle riserve locali individuati in conformità alle norme in materia di aree protette.

2. Le aree a elevata integrità sono costituite dai ghiacciai, dalle rocce e dalle rupi boscate.

3. Fatto salvo quanto previsto da questa sezione, per la tutela delle aree a elevata naturalità e a elevata integrità si applica la normativa di settore.

Art. 25

Siti e zone della rete "Natura 2000"

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali rappresenta, a titolo ricognitivo, i siti e le zone della rete "Natura 2000", individuati secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2. La tavola delle reti ecologiche e ambientali è aggiornata con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della normativa provinciale e comunitaria in materia, in conseguenza delle eventuali modifiche ai perimetri dei siti e delle zone della rete "Natura 2000", apportate anche a seguito delle procedure di monitoraggio.

Art. 26

Aree a parco naturale

1. Sono aree a parco naturale provinciale i territori costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, organizzate in modo unitario, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, nonché d'uso culturale e ricreativo, tenuto conto dello sviluppo sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali o comunque sostenibili atte a favorire la crescita economica, sociale, culturale e identitaria delle popolazioni residenti.

2. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua i perimetri dei parchi naturali provinciali. Con deliberazione della Giunta provinciale è disposto l'aggiornamento della cartografia del piano urbanistico provinciale a seguito dell'ampliamento dei perimetri dei parchi naturali provinciali esistenti o dell'istituzione di nuovi parchi naturali, ulteriori rispetto a quelli previsti e individuati dal PUP, da parte di leggi provinciali che ne determinino contestualmente il perimetro, subordinatamente alla sottoscrizione di specifici patti territoriali, in conformità alle norme provinciali in materia.

3. I piani dei parchi naturali provinciali possono precisare il loro perimetro, quando ciò è opportuno, in relazione a limiti fisici evidenti o a limiti amministrativi o catastali, e possono ampliarlo su richiesta dei comuni territorialmente interessati, purché i territori rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni provinciali in materia di aree protette. Con deliberazione della Giunta provinciale sono conseguentemente aggiornate le previsioni della tavola delle reti ecologiche e ambientali.

4. La disciplina urbanistica dei parchi naturali provinciali viene definita dai rispettivi piani in conformità alle norme provinciali in materia di aree protette e alle disposizioni della legge urbanistica.

5. Relativamente al Parco nazionale dello Stelvio resta ferma l'applicazione della disciplina stabilita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), e dalle altre norme statali e provinciali di riferimento.

Art. 27

Riserve

1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le riserve naturali provinciali e riporta a titolo ricognitivo le riserve locali in conformità alle norme provinciali in materia di

aree protette.

2. Per l'esatta delimitazione catastale delle riserve naturali provinciali e delle riserve locali si fa riferimento ai provvedimenti di individuazione e istituzione adottati dagli organi competenti ai sensi delle norme provinciali in materia di aree protette.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono apportati gli aggiornamenti all'inquadramento strutturale, alle invarianti e alla tavola delle reti ecologiche e ambientali in conseguenza dell'individuazione di nuove riserve naturali provinciali e locali ai sensi delle norme provinciali in materia di aree protette.

Art. 28

Aree a elevata integrità

1. Sono aree a elevata integrità quelle caratterizzate dalla presenza di ghiacciai e di rocce e di rupi boscate che, in quanto aree a bassa o assente antropizzazione, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono essere normalmente interessate da attività che comportano insediamenti stabili.

2. I piani territoriali delle comunità precisano i perimetri delle aree a elevata integrità indicate nella tavola delle reti ecologiche e ambientali, e ne specificano la disciplina, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia e in armonia con le finalità di tutela ambientale di questo articolo e con quelle di tutela delle invarianti.

3. Nelle aree a elevata integrità può essere ammessa la realizzazione di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio e di altre opere o infrastrutture d'interesse generale, compresi i rifugi alpini.

4. Nell'ambito dei ghiacciai sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi:

- a) la realizzazione di manufatti speciali aventi l'esclusiva funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio;
- b) la manutenzione e la razionalizzazione degli impianti e delle strutture esistenti, legati alla pratica dello sci, nei limiti anche temporali e alle condizioni definite dal programma previsto dal comma 5;
- c) interventi di valorizzazione ambientale e culturale, anche a fini turistici.

5. La Giunta provinciale approva, per i ghiacciai interessati, un programma volto a definire gli interventi ammissibili ai fini delle lettere b) e c) del comma 4, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) deve essere garantita l'integrità strutturale del ghiacciaio, anche con riguardo alla pratica dello sci;
- b) le misure di razionalizzazione e gli interventi di valorizzazione devono garantire un miglioramento ambientale e paesaggistico.

Capo VI

Sistema insediativo e reti infrastrutturali

Sezione I

Sistema insediativo e reti infrastrutturali

Art. 29

Sistema insediativo e reti infrastrutturali

1. Il sistema insediativo del piano urbanistico provinciale disciplina il dimensionamento residenziale, i servizi e le attrezzature di livello sovracomunale e i criteri

generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale; stabilisce, inoltre, la disciplina delle seguenti aree individuate dalla tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali:

- a) aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale;
- b) aree di riqualificazione urbana e territoriale;
- c) aree sciabili e sistemi piste - impianti;
- d) aree estrattive;
- e) aree agricole e aree agricole di pregio.

2. Costituiscono elementi del sistema insediativo, inoltre, le aree a pascolo e a bosco, rappresentate nella tavola dell'inquadramento strutturale. La relativa disciplina di cui agli articoli 39 e 40 è formulata in coerenza con quella delle invarianti e con le norme provinciali in materia di foreste e territorio montano.

3. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua le reti per la mobilità nonché i tracciati e corridoi energetici e telematici.

Sezione II *Sistema insediativo*

Art. 30 *Dimensionamento residenziale*

1. La determinazione del dimensionamento residenziale da parte dei piani regolatori generali è effettuata tenuto conto dei criteri generali definiti con deliberazione della Giunta provinciale e nel rispetto delle linee d'indirizzo stabilite dai piani territoriali delle comunità in merito al dimensionamento dell'edilizia pubblica e agevolata ai fini dell'attuazione della politica della casa, in coerenza con le disposizioni in materia di residenza della legge urbanistica.

2. Per la determinazione dei criteri e parametri previsti dal comma 1 i piani territoriali delle comunità tengono conto dei seguenti elementi:

- a) riequilibrio territoriale, tenuto conto della capacità di carico antropico del territorio in relazione alla necessità di assicurare la tutela e la valorizzazione delle invarianti;
- b) contenimento del consumo di territorio, privilegiando il riuso e la riconversione dell'esistente;
- c) soddisfazione delle esigenze di prima abitazione;
- d) sostenibilità dello sviluppo, incentivando, per il settore turistico, le opportunità ricettive e alberghiere rispetto a quelle puramente residenziali, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni della legge urbanistica in materia di alloggi destinati al tempo libero e vacanze.

3. I comuni adeguano le previsioni dei piani regolatori generali concernenti il dimensionamento residenziale e le conseguenti prescrizioni di zona entro un anno dall'approvazione dei piani territoriali delle comunità recanti i criteri e i parametri di cui al comma 1. In attesa della determinazione dei criteri e parametri da parte dei piani territoriali delle comunità i comuni, se non hanno già provveduto, adeguano i piani regolatori generali ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi delle disposizioni della legge urbanistica in materia.

Art. 31

Attrezzature di livello provinciale

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua a titolo ricognitivo i servizi e le attrezzature di livello provinciale, così come definiti nella relazione illustrativa, quali scuole medie superiori e di formazione professionale, strutture universitarie, strutture ospedaliere, carcere provinciale.

2. La previsione di nuovi servizi e attrezzature di livello provinciale è subordinata alla loro preventiva localizzazione di massima da parte della Giunta provinciale, sentita la comunità e il comune o i comuni interessati. La localizzazione definitiva dei servizi e attrezzature di livello provinciale è effettuata dai piani territoriali delle comunità.

3. Ai fini della localizzazione degli impianti e delle attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, si applicano le disposizioni provinciali di settore.

4. I piani territoriali delle comunità definiscono il dimensionamento e provvedono alla localizzazione definitiva delle attrezzature e dei centri di attrazione di livello sovracomunale in funzione dei seguenti elementi:

- a) consistenza demografica dei residenti stabilmente insediati;
- b) ruolo territoriale dei comuni costituenti la comunità rispetto all'attuale distribuzione dei servizi all'interno del territorio di riferimento;
- c) entità del bacino di utenza utilizzabile per ogni attrezzatura o servizio;
- d) presenza di adeguate infrastrutture di collegamento viario;
- e) entità del movimento turistico.

Art. 32

Programmazione urbanistica del settore commerciale

1. I criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale sono definiti, secondo quanto previsto dalla norme provinciali in materia, con deliberazione della Giunta provinciale. La previsione di eventuali nuove grandi strutture di vendita al dettaglio con superficie superiore a 10.000 metri quadri è subordinata alla loro preventiva localizzazione di massima da parte della Giunta provinciale, sentiti la comunità e il comune o i comuni interessati.

2. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1 prevale sugli strumenti di pianificazione territoriale relativamente alle seguenti previsioni, qualora non sia riservato all'ente locale alcun margine di discrezionalità in sede di adeguamento dei piani:

- a) compatibilità urbanistica delle attività ammesse nelle diverse aree in relazione alle tipologie distributive, ai settori merceologici e alle ulteriori funzioni ritenute ammissibili;
- b) dotazioni minime di parcheggi pertinenziali e connesse disposizioni.

3. I piani territoriali delle comunità specificano e integrano i criteri di programmazione commerciale di cui al comma 1 e provvedono:

- a) alla localizzazione delle grandi strutture commerciali di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali, e del commercio all'ingrosso, anche in relazione alle infrastrutture di collegamento e ai servizi complementari richiesti;
- b) alla promozione di misure di carattere urbanistico atte a migliorare la competitività della distribuzione commerciale negli insediamenti storici;
- c) a favorire modalità di connessione fra attività commerciali e offerta turistica.

Art. 33

Aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale

1. Sono aree produttive di livello provinciale quelle riservate allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione industriale e artigianale di beni;
- b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali;
- c) produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
- d) attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
- e) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- f) impianti e attrezzature per le comunicazioni e i trasporti;
- g) deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
- h) impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva.

2. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi di cui al comma 1 sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento.

3. Le aree produttive di livello provinciale sono individuate nella tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali e sono distinte in:

- a) aree esistenti, quando risultano prevalentemente già utilizzate o già dotate di idonee opere di urbanizzazione;
- b) aree di progetto, quando si tratta di aree da urbanizzare e attrezzare o prevalentemente non utilizzate;
- c) aree di riserva, quando si tratta di aree di nuovo impianto la cui utilizzazione deve essere graduata nel tempo.

4. I piani territoriali delle comunità delimitano le aree indicate dal PUP, sulla base delle esigenze di migliore e coordinato assetto territoriale e di funzionalità degli insediamenti. I piani territoriali delle comunità, per migliorare l'attrattività del territorio, possono ampliare le aree produttive del settore secondario di livello provinciale e individuarne di nuove sulla base dei seguenti criteri:

- a) consistenza ed entità delle attività produttive insediate;
- b) prioritario recupero delle aree insediate interessate da attività dismesse;
- c) possibilità di razionale utilizzo dell'area;
- d) collegamento dell'area alle principali infrastrutture;
- e) ruolo territoriale dei comuni costituenti la comunità rispetto all'attuale distribuzione degli insediamenti produttivi;
- f) entità del bacino di utenza utilizzabile per il nuovo comparto produttivo.

5. Il dimensionamento delle nuove aree individuate ai sensi del comma 4 deve essere supportato da specifiche indagini che, nell'ambito dell'autovalutazione del piano territoriale della comunità, giustifichino le esigenze di sviluppo produttivo e assicurino la sostenibilità ambientale e socio-economica delle previsioni, tenuto conto delle condizioni e dei criteri di cui al comma 4.

6. La disciplina urbanistica delle aree è definita dai piani regolatori generali, in coerenza con i PTC, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica devono essere funzionali allo svolgimento delle attività indicate nel comma 1;
- b) nell'ambito degli insediamenti produttivi possono essere realizzate foresterie e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale, nel rispetto dei criteri generali eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale;

- c) nell'ambito delle aree produttive possono essere individuate apposite zone per servizi e impianti d'interesse collettivo e servizi alle attività produttive, per la logistica finalizzata all'interscambio di beni e servizi, per la vendita di autoveicoli, purché essa risulti complementare rispetto all'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli e l'azienda presenti un significativo numero di addetti per lo svolgimento di questa ultima attività;
- d) particolari cautele sono da osservare in occasione degli interventi insediativi per garantire specifiche esigenze sotto il profilo della tutela ambientale e idrogeologica del suolo e del sottosuolo;
- e) all'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa può essere ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi, sempre che il volume destinato all'attività produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza; la realizzazione di alloggi nei limiti predetti, in edifici in cui siano insediate più aziende produttive, può essere ammessa nel rispetto degli indirizzi e delle condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

7. La legge urbanistica disciplina i vincoli di destinazione degli impianti produttivi e degli immobili strumentali alle attività produttive di cui al comma 6.

8. L'utilizzo delle aree di livello provinciale di progetto è subordinato all'approvazione da parte dei comuni di un apposito piano attuativo, finalizzato al razionale utilizzo delle aree e alla loro qualificazione insediativa. Il piano attuativo determina la distribuzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici relativi, gli accessi e la viabilità interna, l'ubicazione dei servizi e delle attrezzature generali, i caratteri fondamentali delle maglie dei lotti funzionali, delle tipologie edilizie e delle sistemazioni esterne. La Provincia può provvedere alla redazione e approvazione del piano attuativo su richiesta del comune interessato, previa intesa.

9. L'utilizzo delle aree di riserva è autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale quando le possibilità di insediamento nelle altre aree sono ridotte; alle aree autorizzate si applicano le disposizioni concernenti le aree di progetto. Fino al rilascio dell'autorizzazione per il loro utilizzo, nelle aree di riserva sono consentite, oltre alla coltivazione dei fondi, solamente attività che richiedono la realizzazione di manufatti precari facilmente rimovibili.

10. I piani regolatori generali possono individuare aree produttive di livello locale, con carattere anche multifunzionale, attenendosi ai criteri e principi stabiliti da questo articolo.

11. Nell'ambito delle aree produttive di livello locale possono essere riservate specifiche zone per le seguenti attività:

- a) lavorazione e trasformazione di prodotti minerali, qualora non siano collocabili nelle aree estrattive ai sensi della disciplina provinciale in materia di cave e purché la localizzazione e le modalità di gestione dell'attività siano compatibili sotto il profilo ambientale e paesaggistico e con le altre attività ammesse nell'area produttiva;
- b) allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale;
- c) impianti e depositi per l'autotrasporto;
- d) commercio all'ingrosso.

12. Gli interventi di riqualificazione e di ampliamento del complesso produttivo delle acciaierie di Borgo Valsugana sono subordinati all'approvazione di un apposito accordo di programma fra la Provincia, il Comune di Borgo Valsugana e l'impresa interessata. In base alle indicazioni dell'accordo è predisposto uno specifico piano attuativo per la riqualificazione insediativa e paesaggistica delle strutture esistenti e per l'utilizzazione dell'area, che assicuri un miglioramento ambientale e la qualificazione del prodotto. Gli interventi e le misure di adeguamento ai contenuti e alle previsioni dell'autorizzazione integrata ambientale prevista dalle disposizioni in materia di prevenzione e riduzione

integrate dell'inquinamento sono attuati nel rispetto di quanto previsto dall'accordo di programma; in attesa dell'accordo di programma o in caso di mancata adesione ad esso, gli interventi e le misure di adeguamento e ogni altro intervento urgente, purché non finalizzato al potenziamento meramente quantitativo dell'attività produttiva, possono essere effettuati previo nulla osta della Giunta provinciale, sentito il servizio provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.

Art. 34

Aree di riqualificazione urbana e territoriale

1. Le aree di riqualificazione urbana e territoriale sono costituite da periferie urbane o da altre aree oggetto di fenomeni di degrado insediativo, o da insediamenti produttivi per i quali si rende necessaria una riprogettazione complessiva, in relazione a esigenze di riconversione produttiva o di riqualificazione ambientale e paesaggistica.

2. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua schematicamente alcuni insediamenti produttivi rientranti nelle aree di riqualificazione urbana e territoriale.

3. I piani regolatori generali possono individuare ulteriori aree, in coerenza con i contenuti e gli obiettivi del comma 1, e provvedono a formulare le proposte d'intervento, comprese le nuove destinazioni funzionali, tenuto conto degli elementi e dei valori del quadro insediativo, delle originarie caratteristiche e funzioni storiche, delle attività produttive in essere.

4. L'intervento su tali aree è subordinato all'approvazione di un piano attuativo, integrato da un documento contenente il quadro generale delle risorse mobilitate per l'attuazione del piano, il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra i soggetti promotori del piano e il comune.

5. In attesa dell'applicazione del comma 4 le aree libere sono inedificabili, fatti salvi gli interventi di conformazione degli insediamenti produttivi alle prescrizioni normative o amministrative in materia di ambiente.

Art. 35

Aree sciabili e sistemi piste - impianti

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali indica le aree sciabili per determinare le condizioni di equilibrio dei sistemi piste - impianti di risalita, tenendo conto della situazione esistente, delle esigenze che essa determina, di un programmato sviluppo nel contesto fisico-ambientale e dell'equilibrio idrogeologico proprio di ciascuna zona.

2. Nelle aree sciabili sono consentite le forme di insediamento e di intervento sul suolo che riguardano il movimento degli sciatori, l'attività degli addetti agli impianti e ai servizi di assistenza e sicurezza. Le attrezzature di servizio e le infrastrutture sono ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione allo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuate altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili, purché siano compatibili con lo svolgimento degli sport invernali o il loro esercizio possa svolgersi al di fuori della stagione invernale, tenuto conto delle esigenze di tutela paesaggistico-ambientale e della capacità di carico antropico del territorio.

4. I piani territoriali delle comunità, previa favorevole conclusione dell'autovalutazione da svolgere, in particolare, sotto il profilo della compatibilità ambientale e della sostenibilità

socio-economica, possono modificare, anche in maniera sostanziale, i perimetri delle aree sciabili previsti dal PUP, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) devono essere assicurate, con riferimento al sistema piste - impianti, le funzioni e le finalità individuate nel PUP;
- b) le modificazioni devono essere correlate a indicazioni o approfondimenti previsti dalla relazione al PUP e devono presentare valenza strategica su scala del territorio della comunità;
- c) fuori dalle ipotesi della lettera b), le modificazioni sono eccezionalmente consentite in funzione di particolari obiettivi di sviluppo economico-sociale, coerenti con le indicazioni del programma di sviluppo provinciale;
- d) se le modificazioni riguardano aree sciabili ricadenti in aree destinate a parco naturale, deve essere acquisita preventivamente l'intesa con l'ente parco.

5. Previa autovalutazione, i piani regolatori generali e i piani dei parchi possono modificare i perimetri delle aree sciabili, in funzione del completamento e dell'ottimizzazione del sistema piste - impianti a livello locale, anche sulla base di eventuali accordi con le amministrazioni interessate. Inoltre possono prevedere gli impianti, le piste e le infrastrutture di cui al comma 9.

6. Nelle modifiche dei perimetri e nelle individuazioni ai sensi dei commi 4, 5 e 9 gli strumenti di pianificazione territoriale tengono conto di:

- a) limiti fisici esistenti, come viabilità, corsi d'acqua, limite delle aree boscate;
- b) esigenze di miglior adattamento alla morfologia territoriale;
- c) esiti di analisi sulla stabilità idrogeologica dei versanti.

7. La precisazione dei collegamenti fra aree diverse previsti dal PUP che interessano aree a parco naturale è effettuata dai piani territoriali delle comunità, previa favorevole conclusione dell'autovalutazione.

8. Nel quadro della definizione delle aree sciabili secondo la rispettiva competenza, i piani territoriali delle comunità, i piani regolatori generali e i piani dei parchi naturali provinciali stabiliscono la posizione di massima degli impianti di risalita.

9. Al di fuori delle aree sciabili di cui a questo articolo sono consentiti impianti di risalita e relative piste d'interesse esclusivamente locale, collegamenti sciistici di larghezza e pendenza limitate e iniziative di razionalizzazione degli impianti esistenti, purché non comportino aumento del carico urbanistico e la realizzazione di apprezzabili opere di infrastrutturazione. Inoltre sono consentiti i centri per la pratica dello sci da fondo e i relativi servizi. La realizzazione di slittovie attrezzate è ammessa esclusivamente per il solo esercizio nella stagione invernale, a condizione della rimozione di attrezzatura e strutture a fine stagione.

10. La definizione delle aree sciabili e la localizzazione degli impianti di risalita sono comunque subordinate a:

- a) il conseguimento del rapporto equilibrato fra utenti e dotazione locale di strutture residenziali e ricettive, di servizi e infrastrutture nelle rispettive stazioni turistico-invernali;
- b) la previsione di adeguate superfici di parcheggio alla base dei sistemi di impianti, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta provinciale secondo le specifiche capacità ed esigenze dei singoli sistemi.

Art. 36

Aree estrattive

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua a titolo ricognitivo le aree estrattive. Con il provvedimento della Giunta provinciale che approva il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali è disposto il conseguente

aggiornamento del piano urbanistico provinciale.

2. Ferma restando la disciplina provinciale in materia di cave, il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali assicura la coerenza con i principi e le norme del piano urbanistico provinciale, rispondendo ai seguenti criteri:

- a) limitare l'interferenza delle nuove aree per attività estrattive con le reti ecologiche e ambientali e con gli elementi paesistici rilevanti, evidenziati nella carta del paesaggio, privilegiando, se possibile, tecniche di coltivazione in sottosuolo;
- b) razionalizzare l'organizzazione complessiva delle attività, considerando congiuntamente gli impianti estrattivi, le aree di stoccaggio, gli accessi e i trasporti del materiale;
- c) coordinare organicamente le operazioni di estrazione con quelle di ripristino ambientale, assicurando il recupero dei siti minerari esauriti attraverso la rimozione degli impianti, la bonifica e la ricomposizione morfologica dei suoli;
- d) consentire il riuso per attività produttive dei siti minerari esauriti sulla base della verifica di coerenza con la carta del paesaggio e con le relative linee guida.

Art. 37

Aree agricole

1. Le aree agricole sono individuate nella tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali.

2. I piani territoriali delle comunità possono precisare i perimetri delle aree agricole sulla base di ulteriori analisi e valutazioni della qualità e della potenzialità dei suoli, tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio e delle relative linee guida.

3. Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Previo parere favorevole dell'organo provinciale di cui alla lettera d) del comma 5, sono ammessi, inoltre, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, e di maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale.

4. Oltre agli impianti e alle strutture di cui al comma 3 nelle aree agricole sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi, nel rispetto degli strumenti urbanistici e in coerenza con la carta del paesaggio:

- a) fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - 1) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti;
 - 2) carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali di cui al comma 3;
 - 3) funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola;
 - 4) previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale;
- b) realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale, di manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e

materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica.

5. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4, e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4;
- b) non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione;
- c) i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale;
- d) i requisiti della lettera a), la localizzazione idonea ai sensi della lettera c), la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate da un organo della Provincia, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica.

6. Gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, nonché quelli destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto di interventi di recupero, anche riguardanti una pluralità di edifici, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori generali, ai sensi delle disposizioni in materia della legge urbanistica.

7. I piani territoriali delle comunità possono ridurre in via eccezionale le aree agricole, previa specifica verifica degli effetti derivanti dalla riduzione, effettuata nell'ambito dell'autovalutazione con particolare riferimento alla carta del paesaggio, e se è dimostrata l'impossibilità tecnica di ubicare gli interventi in altre parti del territorio, per:

- a) la localizzazione di aree da destinare a opere, servizi e attrezzature pubblici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 31;
- b) l'ampliamento di aree produttive di livello provinciale esistenti o l'individuazione di nuove aree produttive di livello provinciale, purché rispondenti a criteri di razionalizzazione delle localizzazioni produttive, nel rispetto degli indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per l'autovalutazione dei piani.

8. I piani regolatori generali possono ridurre in via eccezionale le aree agricole, previa specifica verifica degli effetti derivanti dalla riduzione da effettuare nell'ambito dell'autovalutazione, con particolare riferimento alla carta del paesaggio, e se è dimostrata l'impossibilità tecnica di ubicare gli interventi in altre parti del territorio, per:

- a) l'individuazione di aree da destinare a opere, servizi e attrezzature pubblici di livello locale per l'adeguamento agli standard previsti dalla legge urbanistica;
- b) l'ampliamento di attività produttive già insediate o di aree produttive esistenti d'interesse locale, o l'individuazione di nuove aree produttive d'interesse locale, se rispondenti a criteri di razionalizzazione delle localizzazioni produttive, nel rispetto degli indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per l'autovalutazione dei piani;
- c) l'individuazione di nuove aree a destinazione residenziale o ricettiva, compatibilmente con i parametri di cui all'articolo 30 e nel rispetto delle disposizioni della legge urbanistica in materia di alloggi destinati al tempo libero e vacanze.

9. I piani regolatori generali fissano i parametri dell'urbanizzazione e dell'edificazione nelle aree agricole e definiscono le regole per un razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente, ai sensi delle disposizioni in materia della legge urbanistica. I piani regolatori generali, inoltre, possono:

- a) precisare i perimetri delle aree agricole attenendosi ai criteri indicati nel comma 4 dell'articolo 11 e individuare ulteriori aree agricole, stabilendone la normativa d'uso;
- b) indicare, zona per zona o anche distinguendo in ciascuna zona sottoaree omogenee, particolari cautele o prescrizioni da seguire nella tutela e nel potenziamento dell'attività agricola o zootecnica, anche ai fini di protezione ambientale.

10. Sono fatte salve le localizzazioni di opere o interventi in applicazione della disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 31 o delle norme speciali della legge urbanistica o richiamate da essa, previa verifica, anche nell'ambito dell'autovalutazione dei piani settoriali o della valutazione d'impatto ambientale dei progetti, degli effetti derivanti dalla riduzione delle aree agricole, con particolare riferimento alla carta del paesaggio.

Art. 38

Aree agricole di pregio

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua le aree agricole di pregio.

2. Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

3. I piani territoriali delle comunità possono precisare i perimetri delle aree agricole di pregio con riferimento alla situazione specifica del loro territorio, sulla base delle caratterizzazioni di cui al comma 2, in relazione all'orientamento produttivo prevalente, e delle indicazioni della carta del paesaggio.

4. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 37, se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. In tali zone è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie.

5. La sussistenza delle condizioni richieste dal comma 4 per la realizzazione dei nuovi interventi edilizi ammessi dal medesimo comma è accertata dall'organo della Provincia di cui alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 37 secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica.

6. La riduzione delle aree agricole di pregio è ammessa in via eccezionale, nel rispetto delle condizioni stabilite dai commi 7, 8 e 10 dell'articolo 37 e del comma 7 di questo articolo, nei seguenti modi:

- a) con previsione del PTC per la realizzazione dei seguenti interventi:
 - 1) opere, attrezzature e servizi pubblici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 31;
 - 2) ampliamento di aree produttive di livello provinciale;
- b) con previsione dei piani regolatori generali per la realizzazione dei seguenti interventi:
 - 1) opere, attrezzature e servizi pubblici di livello locale;
 - 2) ampliamento di aree produttive d'interesse locale;
 - 3) individuazione di nuove aree a destinazione residenziale pubblica o agevolata;
- c) opere e interventi di cui al comma 10 dell'articolo 37.

7. La riduzione delle aree agricole di pregio ai sensi del comma 6 è effettuata nel

rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le verifiche effettuate con l'autovalutazione del PTC e del piano regolatore generale sono condotte tenendo conto in particolare:
 - 1) delle caratterizzazioni di cui al comma 2;
 - 2) della necessità di verificare in via preventiva la possibilità di utilizzare aree con destinazione diversa, comprese le aree agricole non di pregio, quelle intercluse o prossime alle aree destinate a insediamento;
 - 3) del grado di effettivo utilizzo delle aree già destinate a insediamento;
 - 4) del rapporto esistente nel territorio dei comuni interessati fra aree destinate all'agricoltura e aree destinate a insediamento;
- b) deve essere prevista la compensazione del suolo trasformato con altre aree con destinazione diversa da quella agricola da destinare a fini agricoli, aventi superficie non inferiore all'80 per cento dell'area agricola destinata a insediamento, comprese aree a bosco che possono formare oggetto di cambio colturale, ai sensi degli strumenti di pianificazione previsti dalla legislazione provinciale in materia di foreste, con esclusione delle aree boscate di pregio costituenti invarianti ai sensi dell'articolo 8.
 8. La disciplina del comma 7 si applica anche alla localizzazione di opere e interventi indicati dal comma 10 dell'articolo 37, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 46 per gli interventi che si configurano come opere d'infrastrutturazione del territorio.
 9. In osservanza della disciplina stabilita dalla legge urbanistica la Giunta provinciale individua le aree agricole di pregio che per la presenza di singolari produzioni tipiche o per lo speciale rilievo paesaggistico si configurano come beni ambientali da tutelare ai sensi dell'articolo 12, non suscettibili di riduzione in base a questo articolo.
 10. La legge urbanistica disciplina i criteri generali per l'effettuazione della compensazione prevista dalla lettera b) del comma 7.
 11. Alle aree agricole di pregio si applicano i commi 6 e 9 dell'articolo 37.

Art. 39

Aree a pascolo

1. Sono aree a pascolo quelle caratterizzate da prevalente e permanente vegetazione di flora erbacea spontanea, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali in materia, da riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia.
2. Le aree a pascolo sono riportate nelle tavole dell'inquadramento strutturale e del sistema insediativo e reti infrastrutturali. La Giunta provinciale, con la deliberazione di approvazione degli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano, nel caso in cui essi integrino o modifichino le aree a pascolo, dispone l'aggiornamento delle corrispondenti previsioni del PUP.
3. I piani territoriali delle comunità possono stabilire criteri per l'individuazione da parte dei piani regolatori generali di ulteriori aree a pascolo, in relazione alla valenza ambientale, paesaggistica e colturale di tali aree e in coerenza con gli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano.
4. I piani regolatori generali possono individuare ulteriori aree a pascolo sulla base dei criteri stabiliti dai piani territoriali delle comunità, aggiornare i perimetri delle aree a pascolo esistenti modificandone i limiti, in relazione all'accertata alterazione dello stato di fatto, purché le modificazioni non alterino i contenuti sostanziali della pianificazione forestale e montana, in osservanza dei criteri e delle definizioni contenute nella normativa di settore.
5. Nell'ambito delle aree a pascolo sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano, nonché interventi edilizi e urbanistici miranti prioritariamente alla ristrutturazione

o alla realizzazione di manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, o di strutture e infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. Nell'ambito del recupero dei manufatti esistenti è consentita la destinazione d'uso agrituristica, anche affiancata dall'attività di maneggio.

6. I piani regolatori generali definiscono le regole per un razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente, ai sensi delle disposizioni stabilite in materia dalla legge urbanistica.

Art. 40 *Aree a bosco*

1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta - legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco.

2. Le aree a bosco sono riportate nella tavola dell'inquadramento strutturale sulla base di quanto contenuto nei piani forestali e montani previsti dalla legislazione provinciale in materia di foreste. I piani forestali e montani articolano la superficie boscata in relazione alle diverse vocazioni che essa assume sotto il profilo della protezione idrogeologica, della produzione, dell'interesse scientifico, naturalistico e paesaggistico-ambientale e alla sua evoluzione, e individuano i boschi di pregio che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8.

3. La Giunta provinciale, con la deliberazione di approvazione dei piani forestali e montani, se essi integrano o modificano l'inquadramento strutturale e le invarianti, dispone l'aggiornamento delle corrispondenti previsioni del PUP.

4. I piani regolatori generali possono aggiornare i perimetri delle aree a bosco in relazione all'accertata alterazione dello stato di fatto, purché le modificazioni non pregiudichino i contenuti sostanziali dei piani forestali e montani, in osservanza dei criteri e delle definizioni contenute nella normativa di settore.

5. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 38, con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8.

6. I piani regolatori generali definiscono le regole per un razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente ai sensi delle disposizioni in materia della legge urbanistica.

Sezione III *Reti infrastrutturali*

Art. 41 *Reti per la mobilità*

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua, sulla base delle dotazioni esistenti e delle strategie finalizzate ad assicurare la connessione del Trentino alle reti europee, le reti infrastrutturali atte ad assicurare la funzionalità e la competitività

del territorio, l'accessibilità e il collegamento delle sue risorse e delle sue parti. Le reti per la mobilità si articolano in corridoi infrastrutturali di accesso, corridoi infrastrutturali interni, collegamenti funzionali, tracciati stradali, linee ferroviarie e altre infrastrutture di trasporto pubblico e di mobilità alternativa che configurano e contribuiscono a prefigurare, anche per il prossimo futuro, il modello provinciale di mobilità orientato all'integrazione dei territori, alla razionalizzazione dei traffici e al contenimento dell'inquinamento atmosferico.

2. La relazione illustrativa del PUP descrive i corridoi infrastrutturali di accesso, intesi come fasce territoriali interessate da sistemi di mobilità stradale e ferroviaria finalizzati all'interconnessione del Trentino con i territori limitrofi. Per i nuovi collegamenti, da realizzare nell'ambito dei corridoi infrastrutturali di accesso, che richiedono l'intesa tra la Provincia, lo Stato e altri enti territoriali ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale e della legislazione in materia, l'assenso della Provincia è prestato previa valutazione strategica sull'ipotesi progettuale di massima, da condurre in coerenza con i contenuti fondamentali del PUP e in osservanza delle procedure previste dall'articolo 44. L'intesa è ratificata con legge provinciale che ha effetto di variante alle previsioni del PUP.

3. La relazione illustrativa descrive i corridoi infrastrutturali interni, intesi come fasce territoriali interessate da sistemi di mobilità alternativa finalizzati all'interconnessione delle valli del Trentino in coerenza con il modello provinciale di mobilità orientato all'integrazione dei territori, alla razionalizzazione dei traffici e al contenimento dell'inquinamento atmosferico, ai sensi del comma 1. La definizione delle scelte e degli interventi da realizzare, sia sotto il profilo della previsione urbanistica che dell'adozione di un diverso sistema di mobilità, è effettuata con il piano provinciale della mobilità, previa autovalutazione del piano medesimo, anche per ragioni di carattere tecnico-economico o di diverso assetto territoriale. A tal fine il piano è approvato, assicurando la partecipazione degli enti territoriali e degli altri soggetti interessati e sentito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con le procedure stabilite dalla legge urbanistica. Il piano ha efficacia conformativa sotto il profilo urbanistico e prevale su ogni altro strumento di pianificazione territoriale per gli interventi da esso espressamente definiti a livello cartografico. La Giunta provinciale, con la deliberazione di approvazione del piano provinciale della mobilità, dispone l'aggiornamento delle previsioni del PUP.

4. I collegamenti funzionali evidenziano l'esigenza di approfondire le relazioni infrastrutturali tra alcune parti del territorio provinciale. La definizione delle scelte in seguito ai predetti approfondimenti, sia sotto il profilo della previsione urbanistica che dell'adozione di un diverso sistema di mobilità, è effettuata con il piano provinciale della mobilità, previa autovalutazione del piano medesimo, anche per ragioni di carattere tecnico-economico o di diverso assetto territoriale, purché siano assicurate le funzioni di collegamento previste dal piano urbanistico provinciale. A tal fine il piano è approvato, assicurando la partecipazione degli enti territoriali e degli altri soggetti interessati, con le procedure stabilite dalla legge urbanistica; inoltre si applicano il quarto e il quinto periodo del comma 3.

5. I tracciati stradali individuati dal PUP si articolano in viabilità principale e viabilità locale, secondo le indicazioni della relazione. I tracciati delle strade di progetto e da potenziare individuati dal PUP sono aggiornati con il piano provinciale della mobilità, in base al comma 4.

6. All'infuori degli interventi demandati alla Provincia ai sensi di questo articolo, i piani territoriali delle comunità individuano la viabilità di valenza sovracomunale e i piani regolatori generali individuano la viabilità di valenza locale.

7. Con regolamento sono individuate le modalità di determinazione delle fasce di rispetto, i limiti del loro utilizzo, comprese le opere di natura precaria e i depositi di materiale, gli interventi ammessi e le modalità di misurazione della larghezza delle strade. Il regolamento definisce le modalità per la classificazione dei tracciati stradali ai fini del

dimensionamento e della definizione della loro fascia di rispetto, secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica.

8. In relazione alla morfologia del territorio provinciale, tutti i tipi di strade sono considerate di montagna, ai sensi delle disposizioni statali concernenti le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade; il regolamento previsto dal comma 7 disciplina conseguentemente gli aspetti funzionali e geometrici per la costruzione delle strade con riferimento alle loro diverse categorie. Rimane ferma la disciplina statale in materia di autostrade.

9. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali riporta le linee ferroviarie esistenti e di progetto, comprese quelle locali. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il piano provinciale della mobilità può apportare variazioni ai tracciati di progetto in attuazione di intese o accordi di programma con lo Stato e altri enti territoriali, ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale e della legislazione in materia, o a seguito di studi e progettazioni relativi alle nuove infrastrutture, nonché in conseguenza di rilevazioni di maggiore dettaglio dei caratteri topografici e catastali delle aree interessate. A tal fine il piano è approvato, assicurando la partecipazione degli enti territoriali e degli altri soggetti interessati, con le procedure stabilite dalla legge urbanistica; inoltre si applicano il quarto e il quinto periodo del comma 3. Le fasce di rispetto dei tracciati ferroviari sono individuate secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7.

10. Nel rispetto delle indicazioni del comma 1, il piano provinciale della mobilità e i piani territoriali delle comunità individuano, secondo la valenza provinciale o sovracomunale, gli interventi da attuare per la realizzazione o il potenziamento di infrastrutture di trasporto pubblico e di mobilità alternativa, in particolare al servizio delle principali località turistiche.

Art. 42

Tracciati e corridoi energetici e telematici

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua a titolo ricognitivo i principali tracciati delle reti energetiche e telematiche.

2. I tracciati delle reti energetiche possono essere integrati e modificati dal piano energetico-ambientale provinciale nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materia.

3. Le indicazioni cartografiche dei tracciati individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere integrate e modificate nei piani territoriali delle comunità, per rispondere a esigenze derivanti da valutazioni d'impatto ambientale e da ragioni di carattere tecnico-economico o di diverso assetto urbanistico, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) minimizzare gli impatti ambientali, compreso quello dell'inquinamento elettromagnetico, di antenne e altri impianti;
- b) evitare rilevanti interferenze di opere e manufatti con aree e risorse di specifico interesse paesaggistico;
- c) subordinare la realizzazione di nuovi tracciati a programmi di smantellamento degli impianti dismessi.

4. La relazione illustrativa del piano urbanistico provinciale descrive il corridoio energetico Fortezza - Verona, previsto lungo l'asse del Brennero, la cui definizione è subordinata a un accordo quadro di programma tra la Provincia, lo Stato, la Provincia autonoma di Bolzano e le regioni interessate.

5. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può definire ulteriori corridoi energetici ai sensi delle norme vigenti, sulla base di specifici accordi di programma e in coerenza con il piano energetico-ambientale provinciale.

6. La localizzazione definitiva, anche agli effetti urbanistici, delle infrastrutture previste da questo articolo è effettuata in base alla legge urbanistica o alle norme di

settore da essa richiamate.

Art. 43

Aree interportuali, aeroportuali e portuali

1. La tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali individua le aree interportuali, aeroportuali e portuali.
2. L'area interportuale è riservata all'insediamento di infrastrutture destinate a facilitare l'interscambio fra i diversi sistemi di mobilità.
3. Le aree aeroportuali sono destinate alle infrastrutture e agli impianti per il traffico aereo.
4. Le aree portuali sono destinate a strutture e infrastrutture di servizio al traffico lacustre.
5. I piani territoriali delle comunità possono individuare ulteriori aree interportuali, aeroportuali e portuali di carattere strategico in conformità ad appositi atti d'indirizzo della Giunta provinciale e previa specifica verifica di coerenza da parte della Giunta provinciale in sede di approvazione dei PTC.
6. I piani regolatori generali possono precisare i perimetri delle aree interportuali, aeroportuali e portuali a seguito di rilevazioni di maggiore dettaglio e definiscono la relativa disciplina d'uso.

CAPO VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 44

Provvedimenti di attuazione del piano urbanistico provinciale

1. L'approvazione delle deliberazioni della Giunta provinciale di integrazione, aggiornamento e specificazione del piano urbanistico provinciale previste dal comma 3 dell'articolo 8, esclusi i provvedimenti adottati ai sensi della normativa di settore, dal comma 2 dell'articolo 31, dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32, dal comma 2 dell'articolo 41 e dal comma 5 dell'articolo 42, è soggetta alle speciali procedure di adozione, deposito e partecipazione previste dalla legge urbanistica.

Art. 45

Aree soggette a vincolo idrogeologico

1. L'individuazione dei perimetri delle aree soggette a vincolo idrogeologico e la relativa tutela sono disciplinate dalle norme provinciali vigenti in materia.
2. I perimetri delle aree soggette a vincolo idrogeologico sono riportati, in quanto parte del SIAT, negli specifici riquadri dell'inquadramento strutturale.

Art. 46

Opere di infrastrutturazione, attività agricole e attrezzature sportive

1. Le disposizioni di questo allegato sulle singole aree non escludono la realizzazione dei seguenti interventi, purché compatibili con la disciplina delle invariati di cui all'articolo 8 e ferme restando le disposizioni speciali degli articoli 15, 16, 17, e 18:

- a) opere di infrastrutturazione;
 - b) bonifiche agrarie;
 - c) realizzazione di attrezzature per l'esercizio di attività sportive all'aperto di carattere strategico previste dai piani territoriali delle comunità in conformità ad appositi atti d'indirizzo della Giunta provinciale e previa specifica verifica da parte della Giunta provinciale, in sede di approvazione dei PTC, della loro compatibilità con l'eventuale destinazione agricola delle aree, sentito l'organo provinciale di cui alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 37.
2. Le opere e gli interventi indicati nel comma 1 non sono soggetti alla disciplina della compensazione di cui al comma 7 dell'articolo 38.

Art. 47

Aree per infrastrutture militari

1. Nelle aree per infrastrutture militari, in consegna per uso governativo all'amministrazione militare, fino a che esse non siano dismesse, sono consentiti tutti gli interventi edilizi e urbanistici necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle forze armate nell'ambito delle materie che le leggi vigenti riservano alle competenze dello Stato. Nelle aree per infrastrutture militari e in tutte le aree dove risultano imposizioni di servitù militari devono essere osservate, inoltre, le prescrizioni e i divieti imposti a sensi delle leggi in vigore.

Art. 48

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla data di entrata in vigore della carta di sintesi della pericolosità di cui all'articolo 14, che può avvenire anche per stralci territoriali, continuano ad applicarsi l'articolo 2, le lettere a), b), c), d) ed f) del comma 3 dell'articolo 3 e gli articoli 30 e 32 dell'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale). A decorrere dall'entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale l'esame preventivo del servizio geologico della Provincia previsto dal comma 2 dell'articolo 32 dell'allegato B della legge provinciale n. 7 del 2003 è effettuato con riferimento alle sole perizie relative agli interventi ricadenti nelle aree di cui all'articolo 2 dello stesso allegato B. Fino all'approvazione della carta dei pozzi, delle sorgenti selezionate e delle risorse idriche di cui al comma 3 dell'articolo 21 di questo allegato continuano ad applicarsi la lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 e l'articolo 5 dell'allegato B della legge provinciale n. 7 del 2003.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo articolo e fino alla data di entrata in vigore dei piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali, approvati in adeguamento a questo piano urbanistico provinciale e alla legge urbanistica, l'articolo 8, i commi 4 e 5 dell'articolo 28, il comma 2 dell'articolo 31, i commi 1 e 2 dell'articolo 32 e gli articoli 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 46 e 47 prevalgono, se più restrittivi, sulle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore o soltanto adottati non compatibili con essi; in attesa che tali strumenti di pianificazione territoriale siano adeguati al PUP le predette previsioni non compatibili sono sospese. Tuttavia resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei piani regolatori generali vigenti concernenti gli interventi ammessi nelle aree agricole sugli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o soggetti alla disciplina degli insediamenti storici e per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale.

3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 e fatta salva la disciplina prevista

dalle leggi di settore e dai relativi strumenti di pianificazione, le previsioni cartografiche dei piani regolatori generali o degli altri strumenti di pianificazione territoriale, anche a carattere settoriale, prevalgono rispetto alla cartografia di questo piano urbanistico provinciale, nei limiti e alle condizioni di seguito stabiliti:

- a) fino alla data prevista dal comma 2 rimane ferma la prevalenza delle previsioni degli stralci planimetrici in scala 1:10.000 della tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali di questo piano urbanistico provinciale concernenti le aree agricole e le aree agricole di pregio, disciplinate dagli articoli 37 e 38, se coincidenti con aree non specificatamente destinate a insediamento o a infrastrutture o comunque a urbanizzazione dai piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale;
- b) per le aree agricole previste dai piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale diverse da quelle disciplinate dagli articoli 37 e 38 continuano ad applicarsi le disposizioni dei piani regolatori, in coerenza con quanto stabilito dalla lettera a) del comma 9 dell'articolo 37;
- c) restano ferme le previsioni dei piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale concernenti le aree per l'esercizio di attività sportive all'aperto, anche se interessano le aree agricole disciplinate dagli articoli 37 e 38;
- d) rispetto alle previsioni dei piani regolatori generali rimane ferma la prevalenza delle previsioni cartografiche della tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali di questo piano urbanistico provinciale concernenti:
 - 1) i tracciati delle strade di progetto e da potenziare;
 - 2) le aree produttive del settore secondario di livello provinciale e le aree sciabili che hanno formato oggetto di modificazioni a opera di questo piano urbanistico provinciale rispetto alle previsioni vigenti prima della sua entrata in vigore.

4. Fino alla data prevista dal comma 2 il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato al parere favorevole dell'organo provinciale previsto dalla lettera d) del comma 5 dell'articolo 37, anche in assenza dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 37, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) le strutture di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 37;
- b) la realizzazione di nuovi edifici da destinare a esercizi agrituristici di cui al comma 5 dell'articolo 37;
- c) la realizzazione di manufatti e infrastrutture di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 37 nelle aree agricole di pregio.

5. Fino alla costituzione dell'organo provinciale previsto dalla lettera d) del comma 5 dell'articolo 37, il parere previsto dal comma 4 è rilasciato da una conferenza di servizi alla quale partecipano le strutture provinciali competenti in materia di agricoltura e urbanistica.

6. Fino alla data prevista dal comma 2 le disposizioni di questo piano urbanistico provinciale diverse da quelle indicate nel comma 2 si applicano ai fini della formazione o variazione dei piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali. Fino alla medesima data continua ad applicarsi il piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, e modificato con la variante approvata con legge provinciale n. 7 del 2003, purché compatibile con questo nuovo piano urbanistico provinciale.

7. Fino alla data prevista dal comma 2 l'esercizio della funzione di tutela del paesaggio da parte degli organi competenti ai sensi della legge urbanistica è effettuato in conformità alla carta del paesaggio, alle linee guida per la pianificazione di cui al comma 3 dell'articolo 6 e, in quanto compatibili, ai criteri per la tutela del paesaggio contenuti nella relazione illustrativa del piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale n. 26 del 1987.

8. Nella prima applicazione del PUP e in attesa dell'approvazione dei piani territoriali delle comunità interessate, i piani regolatori generali e i piani dei parchi, secondo la rispettiva competenza territoriale, provvedono direttamente alla precisazione dei collegamenti previsti dal comma 7 dell'articolo 35, in osservanza dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2005, n. 23-53/Leg concernente " Disposizioni regolamentari di attuazione dell'articolo 156 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)". Sono fatti salvi, inoltre, gli eventuali ampliamenti del sistema piste - impianti che conseguono alle procedure di valutazione d'impatto ambientale degli strumenti di pianificazione territoriale avviate, ai sensi del decreto del Presidente della Provincia n. 23-53/Leg del 2005, prima della data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale.

9. La legge urbanistica regola il coordinamento tra la disciplina d'uso del suolo in relazione al diverso grado di pericolo, ai sensi del capo IV, e la corrispondente disciplina stabilita per le aree a rischio idrogeologico e per gli ambiti fluviali d'interesse idraulico dal PGUAP e dalla normativa provinciale in materia di protezione civile e servizi antincendi, anche adeguando, se necessario, la disciplina stabilita dal capo IV.

10. Gli ambiti fluviali d'interesse ecologico previsti dal PGUAP costituiscono quadro di riferimento per gli strumenti di pianificazione territoriale ai fini della disciplina delle aree di cui all'articolo 23. Fino all'adeguamento dei predetti strumenti di pianificazione gli ambiti fluviali d'interesse ecologico non comportano vincoli immediati e diretti all'utilizzazione del territorio.

11. La possibilità di ampliamento prevista dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 16 non si applica per gli interventi su edifici che ne hanno già usufruito in base a quanto previsto dal piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale n. 26 del 1987 e modificato con la variante approvata con legge provinciale n. 7 del 2003.

12. I piani territoriali delle comunità possono riclassificare le aree produttive di livello provinciale o le parti di esse individuate da questo piano urbanistico provinciale in aree produttive di livello locale, se è accertato all'atto di approvazione dei PTC che esse non presentano più i requisiti e le caratteristiche delle aree produttive di livello provinciale.

13. Sono fatti salvi i piani attuativi approvati entro il 31 agosto 2007 concernenti le aree di protezione dei laghi di cui all'articolo 22 e le loro successive varianti non sostanziali.

14. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo piano urbanistico provinciale e fino alla data di approvazione dei piani territoriali delle comunità, i piani regolatori generali vigenti possono essere variati nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge urbanistica.

15. Per quanto non diversamente disposto da questo allegato, i richiami ai piani regolatori generali si intendono riferiti anche ai piani dei parchi naturali provinciali, ai sensi della legge urbanistica.

16. La legge urbanistica disciplina le deroghe all'ammissibilità di unità abitative accessorie alle attività che si svolgono nelle aree produttive del settore secondario e nelle aree agricole di cui agli articoli 33, 37 e 38, in relazione all'esigenza di assicurare la continuità nelle attività imprenditoriali, anche in presenza di ricambi generazionali.